

QUESTIONI APERTE

Confisca - Prescrizione del reato

La decisione

Misure di sicurezza patrimoniali - Omesso pagamento dell'IVA all'importazione - Prescrizione del reato - Archiviazione - Confisca delle cose oggetto di importazione - Illegittimità (c.p. artt. 157, 240; c.p.p. artt. 667, 676; d.P.R. 633/1972 artt. 67, 70; d.P.R. 43/1973 art. 301).

Al fine di disporre o confermare le confische obbligatorie speciali strutturate alla stregua della confisca urbanistica (tra cui rientra a pieno titolo la confisca dei beni di contrabbando ex art. 301, d.P.R. n. 43/1973, a cui rinvia la disciplina relativa ai reati di omesso pagamento dell'IVA all'importazione) è richiesto, quanto meno, l'accertamento incidentale di merito sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato, non essendo sufficiente la mera valutazione circa la sussistenza del nesso pertinenziale tra la res oggetto della confisca e il reato presupposto. A tal fine, qualora il reato si sia estinto per prescrizione prima dell'instaurazione del processo, il giudice dell'archiviazione non può procedere a un accertamento che, se pure incidentale, abbia comunque il carattere dell'accertamento di merito; né potrebbe il giudice dell'esecuzione procedere per la prima volta ad una siffatta valutazione nell'ambito dell'incidente d'esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 5 maggio 2018 (ud. 12 gennaio 2018), SAVANI, *Presidente* - ANDRONIO, *Relatore* - MAZZOTTA, *P.G.* (conf.) - Meneghini, *ricorrente*

Illegittima la confisca in sede di archiviazione per prescrizione del reato: un'importante sentenza in tema di evasione di IVA all'importazione

L'annotata sentenza della Corte di Cassazione riguarda la possibilità, da parte del giudice per le indagini preliminari che ordini l'archiviazione della notizia criminis per intervenuta prescrizione del reato, di confiscare egualmente i beni oggetto di importazione, laddove si sia verificata evasione dell'IVA all'ingresso nello Stato, quesito al quale la Suprema Corte fornisce risposta negativa, non avendo il giudice in tale fase il potere di accertamento sul fatto di reato.

The Judgment of the Supreme Court of Cassation concerns the question if it is possible to confiscate the goods subject to importation when there has been evasion of VAT at the entrance to the State, even though the Preliminary Investigation Judge ordered to discontinue the case because the offence has lapsed due to the statute of limitations; a question to which the Supreme Court gives a negative reply, since the judge has no power to ascertain the criminal liability during this procedural stage.

SOMMARIO: 1. Il caso *sub iudice* e il ricorso di legittimità. - 2. La pronuncia della Cassazione: il giudice dell'archiviazione non può ordinare la confisca in tema di evasione dell'IVA all'importazione. - 3. Le

nuove disposizioni *in subiecta materia* (art. 578-bis c.p.p.; art. l'art. 183-*quater* disp. att. c.p.p.).

1. Nel caso *sub iudice*, nell'ambito di un procedimento penale in tema di evasione dell'IVA all'importazione (artt. 67 e 70, d.P.R. n. 633/1972) – avente ad oggetto, nella specie, trentadue barre di argento –, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto (si badi: a quasi venti anni dai fatti) l'archiviazione per prescrizione del reato, ordinando contestualmente la confisca dell'argento ai sensi dell'art. 301, d.P.R. n. 43/1973¹; la *res* confiscata era stata nel frattempo venduta all'asta, col conseguente ricavo della somma di denaro pari ad € 928.217, destinata al Fondo Unico Giustizia (FUG).

L'indagato aveva promosso “incidente di esecuzione” ai sensi dell'art. 676 c.p.p., chiedendo la revoca della disposta confisca, ma il giudice l'aveva rigettata, così come era stata rigettata l'opposizione ex artt. 676 e 667, co. 4, c.p.p.

Proponeva ricorso l'interessato, evidenziando *inter alia* come la confisca per l'evasione dell'IVA all'importazione abbia natura di sanzione sostanzialmente penale (alla luce della giurisprudenza della Corte EDU) e che essa, pertanto, non possa essere disposta contestualmente ad un provvedimento di archiviazione per estinzione del reato per decorso del termine prescrizione, mancando in tal caso l'accertamento della sussistenza di un fatto reato.

A fronte di tale doglianza, con la sentenza qui in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto, in virtù delle seguenti motivazioni.

È pur vero che, in passato, la giurisprudenza più risalente aveva sostenuto che il disposto dell'art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973 (da applicare anche ai reati in materia di omesso versamento dell'IVA all'importazione) imponga al giudice di disporre la confisca speciale da esso prevista anche in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 25887 del 26 maggio 2010; Sez. 3, n. 4739 del 26 novembre 2001; Sez. 3, n. 3549 del 10 luglio 1984) a prescindere dalla condanna e dall'avvenuto accertamento della responsabilità dell'interessato, ferma restando la necessità di valutare esclusivamente l'indefettibile relazione materiale ed oggettiva tra la cosa confiscata ed il reato.

Tale orientamento, tuttavia, risulta perentoriamente superato dalla più recente giurisprudenza, la quale ha escluso che, in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, possa disporsi o confermarsi la confisca ex art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 sulla sola base del nesso pertinenziale intercorrente tra la *res* ed il reato prescritto, richiedendosi, al contrario un accertamento sostanziale sulla sussistenza della fattispecie criminosa presupposta (Sez. 3, n. 34537 del

¹ «Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto». Si tratta di disposizione contenuta nel T.U. doganale, ma richiamata dal T.U. in materia di IVA.

21/04/2017). Tale inversione di rotta ha dovuto necessariamente tenere in considerazione gli sviluppi segnati dalla pronuncia delle Sezioni Unite “Lucci”², nonché della posizione della Consulta, successiva alla giurisprudenza europea in materia di confisca urbanistica.

Non dissimile, in particolare, è il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 26 marzo 2015³, in materia di confisca urbanistica; anche in tal caso, infatti, non si esclude che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi, ai fini della confisca del bene lottizzato, alla più ampia motivazione sulla responsabilità dell'imputato, con la precisazione che l'accertamento in questione non deve tradursi in una formale sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 200, ma può legittimamente configurarsi quale accertamento incidentale sulla colpevolezza dell'interessato, pur prosciolto all'esito del giudizio in conseguenza della rilevata prescrizione del reato.

Il paradigma in questione può legittimamente estendersi alla confisca ex art. 301 del Testo Unico in materia doganale, la quale, richiedendo come unico presupposto il “fatto di contrabbando”, si presenta, alla stregua della confisca urbanistica, quale misura obbligatoria indipendente dalla condanna, ma comunque necessitante di un accertamento sulla responsabilità dell'imputato.

Del resto, proprio la norma in questione era stata presa come paradigma dalle Sezioni Unite per giustificare l'esistenza di una “confisca senza condanna”, purché basata sull'accertamento incidentale sul reato presupposto (Sez. Un., n. 38834 del 10 luglio 2008), in piena aderenza con i principi fatti propri dal Giudice delle leggi.

Deve riaffermarsi, pertanto, che, al fine di disporre o confermare le confische obbligatorie speciali strutturate alla stregua della confisca urbanistica (tra cui rientra a pieno titolo la confisca dei beni di contrabbando ex art. 301 a cui rinvia la disciplina relativa ai reati di omesso pagamento dell'IVA

² Cass., Sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, in *Mass. Uff.*, n. 264435 e 264434: «Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio». Si permetta, sul punto, il rinvio a CIVELLO, *Le Sezioni Unite “Lucci” sulla confisca del prezzo e del profitto di reato prescritto: l'inedito istituto della “condanna in senso sostanziale”*, in questa *Rivista*, 2015, 2, on-line.

³ Cfr. CIVELLO, *Al vaglio della Consulta l'incompatibilità tra confisca urbanistica e prescrizione del reato, alla luce della sentenza Varvara c. Italia*, in questa *Rivista*, 2014, 2, on-line; nonché ID., *La sentenza Varvara c. Italia “non vincola” il giudice italiano: dialogo fra Corti o monologhi di Corti?*, in questa *Rivista*, 2015, 1, on-line.

all'importazione) è richiesto, quanto meno, l'accertamento incidentale *di merito* sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato, non essendo sufficiente la mera valutazione circa la sussistenza del nesso pertinenziale tra la *res* oggetto della confisca e il reato presupposto.

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente tenuto conto delle evoluzioni della giurisprudenza di legittimità, avendo preliminarmente richiamato la sentenza "Lucci" e poi contraddittoriamente applicato il precedente orientamento, che richiedeva la semplice pertinenza tra il bene confiscato e il reato presupposto (pertinenza a suo parere integrata sia dalla fattispecie contestata, sia dagli esiti dei sub-procedimenti cautelari). Invero, essendo il reato estinto per prescrizione *prima* dell'instaurazione del processo, sarebbe stato impossibile procedere a un accertamento che, se pure incidentale, avesse comunque il carattere dell'accertamento di merito; né avrebbe potuto il giudice dell'esecuzione procedere ad una siffatta valutazione, che la più recente giurisprudenza colloca necessariamente nella fase di merito.

Alla luce di quanto già osservato, deve affermarsi, perciò, che è esclusa la possibilità di procedere, ai fini della confisca, all'accertamento sulla sussistenza del reato presupposto per la prima volta nell'ambito dell'incidente d'esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen.

Perciò, dato che, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, al fine di disporre una confisca obbligatoria speciale che non prevede una precedente sentenza di condanna come presupposto applicativo, è necessario procedere ad un accertamento nel merito circa la sussistenza del reato presupposto e dato che il giudice dell'esecuzione non ha compiuto e, comunque, non avrebbe potuto compiere, un siffatto accertamento, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con revoca della confisca e restituzione di quanto confiscato all'avente diritto.

2. La sentenza della Suprema Corte qui in commento appare perfettamente condivisibile e conforme ai più aggiornati orientamenti giurisprudenziali italiani ed europei; quanto alle pronunzie europee, si fa ovviamente precipuo riferimento alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei casi *Sud Fondi c. Italia* e *Varvara c. Italia*, talmente celebri e note da non dover esser qui nemmeno sintetizzate.

Invero, il principio di legalità penale, sancito dall'art. 25, co. 2, c.p., nonché dall'art. 7 della C.E.D.U., impedisce di applicare ai cittadini una pena – sia essa personale o patrimoniale – in assenza di un commesso fatto di reato, punito in forza di una legge previa e – circostanza non meno importante – accertato secondo i canoni del giusto processo.

A fronte di ciò, come è noto, la confisca – ossia il provvedimento ablatorio di

un bene privato, senza una contropartita economica - rappresenta un istituto dalle multiformi nature, che può assumere la struttura di *misura di sicurezza* (tradizionalmente, cfr. l'art. 240 c.p.), di *misura di prevenzione* (cfr. l'art. 24, d.lgs. n. 159/2011) o ancora di vera e propria *pena patrimoniale* di tipo afflittivo⁴: è il caso ad esempio, quest'ultimo, della confisca c.d. "per equivalente" (cfr. artt. 322-ter e 648-quater, co. 2, c.p.), la quale non ha ad oggetto proprio ed esattamente la *res* costituente il prezzo o il profitto del reato, bensì il suo equivalente monetario.

Ebbene, qualora la confisca assuma i caratteri di sostanziale "pena" di natura patrimoniale, essa soggiace interamente ai canoni propri della *matière pénale*, primo fra tutti il principio di legalità, che, come detto, impedisce l'applicazione di una sanzione afflittiva in assenza di un accertamento irrevocabile della penale responsabilità dell'imputato.

Viceversa, qualora la confisca assuma le vesti di misura di sicurezza in senso stretto (cfr. ad esempio la confisca c.d. "diretta" del prezzo del reato), la misura ablatoria può essere sì irrogata pur al cospetto di un reato prescritto, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite "Lucci" del 2015, a condizione però che «vi sia stata una *precedente pronunzia di condanna*, rispetto alla quale, pur dopo il proscioglimento per prescrizione, il *giudizio di merito* permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato»; a tale regola fanno eccezione solo le ipotesi di confisca di cose intrinsecamente criminose come, ad esempio, gli stupefacenti o le armi con matricola abrasa.

Giova rammentare che la sentenza "Lucci" del 2015 deve essere letta in successione e coordinamento con due importanti pronunzie delle Sezioni Unite penali della Cassazione, vale a dire la "Carlea" del 1993⁵ e la "De Maio"⁶ del 2008, che nell'economia della presente nota non potranno essere esaminate, risultando peraltro ampiamente "assorbite" dalla "Lucci" del 2015.

Venendo al caso oggetto della sentenza qui commentata, posto che la materia dell'omesso pagamento dell'IVA all'importazione, disciplinata dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, rimanda, a fini sanzionatori, al d.P.R. n. 43 del 1973 in tema di contrabbando, il rinvio deve intendersi anche all'art. 301 di quest'ultimo atto normativo, il quale stabilisce che «nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il

⁴ Sul punto, ci permettiamo richiamare CIVELLO, *La confisca come nuova pena*, in B. ROMANO (a cura di) *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 215, 201-251.

⁵ Cass., Sez. un., 5 marzo 1993, Carlea, in *Mass. Uff.*, n. 193120.

⁶ Cass., Sez. un., 10 luglio 2008, De Maio, in *Mass. Uff.*, n. 240565.

profitto».

Con riferimento al reato di evasione dell’IVA all’importazione, la confisca *de qua* pare doversi qualificare in termini di misura patrimoniale di carattere intrinsecamente afflittivo e dunque “penale”, anche a mente dei criteri sanciti dalle sentenze della Corte E.D.U., *Engel e altri c. Olanda*, 8 giugno 1976, e *Welch c. Regno Unito*, 9 febbraio 1995: con essa, infatti, l’ordinamento, all’esito di un giudizio penale avente ad oggetto un fatto delittuoso, non si limita a recuperare l’importo dell’IVA evasa all’importazione, ma giunge a privare l’imputato dell’intero bene importato, così di fatto infliggendogli una sorta di pena di natura economica.

Ad ogni modo, quand’anche la confisca in questione dovesse qualificarsi in termini di misura di sicurezza patrimoniale, la già citata sentenza “Lucci” delle Sezioni Unite – come si diceva pocanzi – ammette sì che il giudice possa irrogare la confisca all’imputato pur al cospetto di un reato prescritto, ma a condizione che, in un precedente grado di “giudizio di *merito*”, si sia giunti ad una “pronuncia di *condanna*”.

Ora, in caso di archiviazione del procedimento in fase di indagini, per (già) intervenuta prescrizione, il provvedimento terminativo – sia esso decreto o ordinanza – non può in alcun modo qualificarsi in termini di “condanna”, tanto meno emessa all’esito di un giudizio di merito; lo stesso dicasi per l’ordinanza con cui il giudice definisca un incidente di esecuzione, ordinanza che da un lato non può certo contenere alcun dispositivo di condanna e, in ogni caso, non può dirsi emessa all’esito di un giudizio di merito.

Ritenere, dunque, che il giudice per le indagini preliminari, in sede di archiviazione o di incidente di esecuzione, possa *per la prima volta* accertare, seppur *incidenter tantum*, la penale responsabilità del prevenuto e irrogargli una confisca, significherebbe sovvertire ogni garanzia di legalità e di “giusto processo”. Basti solo rammentare che, nella fase dell’archiviazione e dell’incidente di esecuzione, la “prova” non si forma certo nel contraddittorio fra le parti, e il relativo provvedimento conclusivo non è soggetto alle ordinarie impugnazioni di merito e di legittimità.

Inoltre, se il procedimento di merito ha determinate scadenze temporali dettate, per l’appunto, anche dallo sbarramento della prescrizione ex art. 157 c.p., l’archiviazione (per prescrizione) da parte del giudice per le indagini preliminari può essere disposta anche a distanza di anni o persino decenni dai fatti e dal *tempus* prescizionale medesimo, con il rischio di possibili distorsioni legate all’eventuale iscrizione patologicamente tardiva della *notitia criminis*.

Per tale motivi, la sentenza qui commentata pare integralmente condivisibile, nella parte in cui mette in luce la totale assenza, in capo al giudice dell’archiviazione o dell’esecuzione, di un potere di accertamento *ex novo* di

un fatto di reato, già in precedenza prescritto.

Alla luce di ciò, la conclusione cui sembra doversi approdare è la seguente: nei casi in cui la confisca assuma le forme e la natura di una vera e propria “pena patrimoniale” (come, ad esempio, nei casi di confisca per equivalente), la medesima non potrà *mai* irrogarsi in presenza di un reato prescritto, esattamente come non è mai possibile infliggere ed eseguire la pena della multa o dell’ammenda nei confronti di un imputato prosciolto; qualora, invece, la confisca mantenga la propria natura di misura di sicurezza, essa potrà essere sì irrogata pur quando il reato si sia ormai prescritto, *ma* a condizione che l’accertamento di responsabilità sia avvenuto nell’ambito di un regolare procedimento di *merito*, con le garanzie di legge che ne derivano.

3. Prima di concludere, per completezza di esposizione, va oggi segnalata la nuova disposizione di cui all’art. 578-*bis* c.p.p., introdotta dall’art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 21/2018, secondo la quale, «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato».

Quanto alla fase successiva all’irrevocabilità, invece, il nuovo art. 183-*quater*, co. 1, disp. att. c.p.p., introdotto parimenti dal D. Lgs. n. 21/2018, così stabilisce: «Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l’irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall’articolo 667, comma 4, del codice [...]».

Ora, la lettura di tali disposizioni suscita alcune sommarie considerazioni.

Anzitutto, si tratta di regole di natura processuale che richiamano al proprio interno il nuovo art. 240-*bis* c.p., disposizione destinata a “codificare” la previgente disposizione extra-codicistica dell’art. 12-*sexies*, d.l. n. 306/1992 (c.d. “confisca allargata”); l’art. 240-*bis* c.p., in particolare, prevede una “confisca in casi particolari” la quale postula:

- 1) la commissione di un delitto ex art. 51, co. 3-*bis*, c.p.p., o di uno fra i delitti menzionati nello stesso art. 240-*bis* c.p.;
- 2) l’impossibilità, per il condannato, di giustificare la provenienza dei beni o delle altre utilità confiscande, le quali siano dotate di un valore sproporzionato rispetto al reddito del medesimo;
- 3) ma soprattutto, la previa emanazione di una sentenza di *condanna* o di *ap-*

plicazione della pena su richiesta delle parti.

In presenza di tali presupposti, la confisca può essere disposta dal giudice di merito o di legittimità pur a fronte della prescrizione del reato o di amnistia, come prevede il nuovo art. 578-*bis* c.p.p.; dopo l'irrevocabilità della sentenza, il giudice dell'esecuzione può provvedere alla confisca a norma dell'art. 183-*quater*, co. 1, disp. att. c.p.p.

Mentre, però, quest'ultima disposizione di attuazione richiama al proprio interno «i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o *da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano*»⁷, l'art. 578-*bis* c.p.p. menziona più genericamente «la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e *da altre disposizioni di legge*», a prescindere dal fatto che queste ultime contengano un espresso rinvio all'art. 240-*bis* c.p.: se è così, pare che il nuovo art. 578-*bis* c.p.p. pretenda di avere una portata applicativa generalissima, sebbene non si comprenda, a questo punto, che necessità vi fosse di menzionare specificamente l'art. 240-*bis* c.p. prima di «altre disposizioni di legge».

Ciò che, tuttavia, pare chiaro – per tornare al caso oggetto della sentenza commentata – è che né l'art. 578-*bis* c.p.p. né l'art. 183-*quater* disp. att. c.p.p. sembra conferire al giudice dell'archiviazione o al giudice dell'esecuzione *post* archiviazione il potere di disporre la confisca in presenza di un reato prescritto: la prima disposizione, infatti, affronta il caso di reato prescritto (o amnistiato) *nel corso del giudizio di merito o di legittimità*; la seconda disposizione richiama univocamente l'art. 240-*bis* c.p., il quale – come detto – postula pur sempre l'esistenza di una previa sentenza di *condanna* o di *applicazione della pena* su richiesta delle parti.

In definitiva, la riforma di cui al D. Lgs. n. 21/2018 non sembra mettere in discussione il giusto approdo interpretativo fatto proprio dalla Corte di Cassazione nella sentenza qui in commento, vale a dire quello per il quale il giudice dell'archiviazione o il giudice dell'esecuzione *post* archiviazione, al cospetto di un reato (già) prescritto, non ha alcun potere di accertamento della responsabilità dell'imputato e, per l'effetto, non è legittimato a disporre a carico dello stesso la confisca.

Vi è poi un altro dato che merita di essere messo in luce: da una lettura affretta-

⁷ È il caso, ad esempio, del nuovo art. 85-*bis*, d.P.R. n. 309/1990, in tema di stupefacenti («Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale») e del nuovo art. 301, co. 5-*bis*, d.P.R. n. 43/1973, in tema di reati doganali («Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale»).

ta dell'art. 578-*bis* c.p.p., l'interprete meno avveduto potrebbe ricavare il principio per il quale il giudice dell'appello e la corte di Cassazione siano legittimati a disporre la confisca a carico dell'imputato, in presenza di un reato prescritto o amnistiato, *anche* nel caso in cui l'imputato sia stato assolto o prosciolto nel precedente grado di giudizio: la nuova disposizione, infatti, non fa menzione di sentenze di condanna o di "applicazione della pena". Sennonché, una tale opzione interpretativa risulta scongiurata dall'incipit del nuovo art. 578-*bis* c.p.p., il quale principia con la clausola «*quando è stata ordinata la confisca* [...] il giudice di appello o la corte di cassazione [...]»: ciò implica che, tutt'oggi, quantomeno nei casi di cui all'art. 240-*bis* c.p.p., il giudice dell'impugnazione può sì irrogare la confisca in presenza di un reato prescritto o amnistiato, ma a condizione che, in un precedente grado di giudizio, altro giudice abbia già *ordinato* la confisca, evenienza che non si verifica allorquando, prima del decorso del termine prescrizione, l'imputato sia stato assolto o prosciolto per altra causa.

GABRIELE CIVELLO